

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
 - deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
 - fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 23/08/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del servizio, approvato con deliberazione n.9 del 13.04.2016, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 136.158,14 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 78.023,94
COSTI VARIABILI	€ 58.134,20

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- sono stati previsti, coefficienti inferiori ai minimi indicati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999 per le categorie di utenze non domestiche n.16 -17 e 20 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

Dato atto che le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe unitarie sono precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A)

Viste le seguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE		
N. componenti nucleo familiare	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,522650	33,94
Famiglie di 2 componenti	0,609759	79,19
Famiglie di 3 componenti	0,671979	101,82
Famiglie di 4 componenti	0,721755	124,45
Famiglie di 5 componenti	0,771531	164,04
Famiglie di 6 o più componenti	0,808863	192,32

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,464570	0,270648	0,735218
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,728737	0,422082	1,150819
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,546553	0,315756	0,862309
4	Esposizioni, autosaloni	0,391696	0,228762	0,620458
5	Alberghi con ristorante	1,211525	0,704330	1,915855
6	Alberghi senza ristorante	0,828938	0,482656	1,311594
7	Case di cura e riposo	0,910921	0,527764	1,438685
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,029341	0,599293	1,628633
9	Banche ed istituti di credito	0,528334	0,308024	0,836358

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,011122	0,587693	1,598816
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,384600	0,802279	2,186879
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,947358	0,547741	1,495098
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,056668	0,610892	1,667560
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,828938	0,483301	1,312239
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,992904	0,574805	1,567709
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,971616	2,300510	6,272126
17	Bar, caffè, pasticceria	2,987821	1,729571	4,717392
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,167992	1,259803	3,427795
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,377504	1,379662	3,757166
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,964520	2,883693	7,848213
21	Discoteche, night club	1,493911	0,866719	2,360629

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2015 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Considerato di fissare le seguenti scadenze per l'anno 2016:

Prima rata o saldo in unica soluzione dell'intero importo dovuto	31.07.2016
Seconda rata	30.09.2016
Terza rata	30.11.2016

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

Richiamato infine l'art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (Sigg.ri Fuso Daniele e Rovati Roberta) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe unitarie precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A);

2) di richiamare quanto in premessa e di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le seguenti tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

UTENZE DOMESTICHE		
N. componenti nucleo familiare	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,522650	33,94
Famiglie di 2 componenti	0,609759	79,19
Famiglie di 3 componenti	0,671979	101,82
Famiglie di 4 componenti	0,721755	124,45
Famiglie di 5 componenti	0,771531	164,04
Famiglie di 6 o più componenti	0,808863	192,32

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,464570	0,270648	0,735218
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,728737	0,422082	1,150819
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,546553	0,315756	0,862309
4	Esposizioni, autosaloni	0,391696	0,228762	0,620458
5	Alberghi con ristorante	1,211525	0,704330	1,915855
6	Alberghi senza ristorante	0,828938	0,482656	1,311594
7	Case di cura e riposo	0,910921	0,527764	1,438685
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,029341	0,599293	1,628633
9	Banche ed istituti di credito	0,528334	0,308024	0,836358
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,011122	0,587693	1,598816
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,384600	0,802279	2,186879
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,947358	0,547741	1,495098
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,056668	0,610892	1,667560
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,828938	0,483301	1,312239
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,992904	0,574805	1,567709
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,971616	2,300510	6,272126
17	Bar, caffè, pasticceria	2,987821	1,729571	4,717392
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,167992	1,259803	3,427795
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,377504	1,379662	3,757166
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,964520	2,883693	7,848213
21	Discoteche, night club	1,493911	0,866719	2,360629

3) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dal regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle

tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

4) di dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

5) di quantificare in € 142.966,05 il gettito della tassa sui rifiuti 2016 comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) Di dichiarare la presente deliberazione con n.8 voti favorevoli e n.2 contrari (Sigg.ri Daniele Fuso e Roberta Rovati), immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CERVESINA

PROVINCIA DI PAVIA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n.158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi in particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato nella misura del 57,30% in parte fissa e del 42,70% in parte variabile;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 68,55% e utenze non domestiche 31,45%, è stato effettuato mantenendo invariate le quote di riparto storicamente utilizzate anche ai fini del calcolo della TARI 2015;
 2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 75,48% e il 24,52%) è stata effettuata basandosi sulla stima della produttività media teorica di rifiuti delle utenze non domestiche determinata applicando i coefficienti Kd del DPR 158/1999;
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione delle categorie di utenze non domestiche n.16 – 17 e 20 per le quali si è usufruito della deroga prevista dall’art.1 comma 652, ultimo periodo, della legge n.147/2013;

I costi fissi sono stati determinati considerando una quota pari al 30% del costo del personale così come specificato al punto 2.2, allegato 1, del DPR n.158 del 1999, che prevede che tale voce di spesa vada computata tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante vada inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG).

I coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n.158/1999 per i comuni del nord Italia con meno di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

Cervesina, 05/04/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC
f.to Andrea Piccinini